

D.R. n. 23/2024

Prot. n. 191 del 30 aprile 2024

Oggetto: Emanazione del Regolamento Generale di Ateneo

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università Telematica Leonardo da Vinci, e in particolare gli art. 12, 14; 16.3, 18.1, 18.2;

In attuazione della deliberazione del Senato accademico n. 4 assunta nella seduta del 22 aprile 2024 e della deliberazione assunta dal CdA il 30 aprile 2024;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il Regolamento Generale di Ateneo, riportato in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il presente decreto, e l'atto con il medesimo emanati, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Giampiero di Plinio



REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO

(emanato con D.R. n. 23/2024)

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Organi e strutture di Ateneo.....	4
Art. 3 – Il Presidente	5
Art. 4 – Il Rettore	5
Art. 5 – Il Senato Accademico	6
Art. 6 - Convocazione del Senato Accademico.....	6
Art. 7 – Sedute e deliberazioni.....	7
Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute del Senato.....	8
Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione	9
Art. 10 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione	10
Art. 11 – Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....	11
Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione.....	12
Art. 13 – Il Direttore Generale	13
Art. 14 - Il Collegio dei Revisori	14
Art. 15 - Il Nucleo di Valutazione.....	14
Art. 16 - Il Presidio della Qualità	15
Art. 17 – Il Dipartimento	16
Art. 18 – Il Direttore di Dipartimento.....	16
Art. 19 – Il Consiglio di Dipartimento –	17
Art. 20 – Il Consiglio di Corso di laurea	18
Art. 21 - Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea	18
Art. 22 – Dottorati di ricerca	19
Art. 23 – Strutture di ricerca e Terza missione.....	19
Art. 24 - Il Collegio di disciplina	20
Art. 25 - Regolamenti interni.....	20
Art. 26 – Manifesto degli Studi, Carta dei Servizi, Contratto con lo studente	21
Art. 27 – Rappresentanze degli Studenti negli Organi e nelle Strutture di Ateneo.	21

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in applicazione dei principi costituzionali di autonomia universitaria e nel rispetto della vigente legislazione e dello Statuto dell'Università degli Studi "Leonardo Da Vinci" (Unidav), disciplina in particolare:
 - a. la formazione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi istituzionali e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo;
 - b. le modalità di elezione delle rappresentanze della comunità accademica negli organi di governo e nelle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo.
2. Ai sensi dello Statuto vigente, le norme del presente Regolamento mirano ad assicurare l'autonomia, la trasparenza, la regolarità, l'efficienza e la funzionalità di UNIDAV allo scopo di garantire il pieno raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2 - Organi e strutture di Ateneo

1. Sono organi di governo, programmazione e indirizzo:
 - a. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Rettore;
 - c. il Senato Accademico;
 - d. il Consiglio di Amministrazione.
2. È organo di direzione amministrativa:
 - a. il Direttore Generale.
3. Sono organi o strutture di controllo, valutazione, consulenza:
 - a. Il Collegio dei Revisori;
 - b. Il Nucleo di Valutazione
 - c. Il Presidio di Qualità;
4. Sono strutture didattiche e scientifiche di Ateneo:
 - a. I Dipartimenti;
 - b. I Consigli di Corso di Laurea;
 - c. I Dottorati di ricerca
 - d. I Centri e i Laboratori

Art. 3 – Il Presidente

1. Il Presidente è organo di governo generale e rappresentante legale dell'Università, sovrintende a tutte le attività di programmazione e gestione, promozionali, organizzative ed economico finanziarie dell'Ateneo ed esercita le funzioni stabilite dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.
2. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Referente che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni statutarie. Il decreto presidenziale di nomina determina specificamente funzioni e compiti del Referente, il quale non è organo di Ateneo e non può svolgere funzioni e attività di rilevanza giuridica esterna.
3. In caso di urgenza il Presidente può emanare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I provvedimenti adottati nell'esercizio di tale potere straordinario devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio. La ratifica deve avvenire nella prima adunanza dell'organo collegiale successiva all'emanazione dei predetti provvedimenti.

Art. 4 – Il Rettore

1. Il Rettore è organo di governo, indirizzo e controllo delle funzioni accademiche dell'Ateneo, nei confronti delle quali esercita le funzioni direttive, istruttorie, decisionali, e di vigilanza stabilite dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.
2. La sua designazione e la sua nomina sono disciplinate dall'art. 10 dello Statuto.
3. Il Rettore, previo parere del Senato Accademico e, qualora la decisione comporti una spesa, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può designare un Prorettore, scelto tra i professori dell'Ateneo, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. Il decreto rettorale di nomina del Prorettore ne definisce specificamente le funzioni.
4. Il Rettore può nominare con decreto rettorale propri Delegati, con funzioni di referenti per specifiche materie.
5. In caso di urgenza il Rettore può emanare atti di competenza del Senato Accademico. I provvedimenti adottati nell'esercizio di tale potere straordinario devono essere immediatamente trasmessi al Senato. La ratifica deve avvenire nella prima adunanza dell'organo collegiale successiva all'emanazione dei predetti provvedimenti.
6. Il Rettore è revocato, per gravi e motivate ragioni, su proposta del Presidente, sentito il parere del Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza di due terzi dei componenti.

Art. 5 – Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore, ed è composto secondo le disposizioni dell'art. 12.1 dello Statuto.
2. Il Senato delibera sulle materie di cui all'art. 12, commi 4 e seguenti dello Statuto, nonché su ogni altra materia attinente al governo e alla gestione della didattica, della ricerca e della terza missione di Ateneo, non attribuita alla competenza esclusiva di altri organi dell'Ateneo
3. I componenti del Senato Accademico sono tenuti ad assicurare la propria presenza con continuità. I Senatori assenti, senza idonea giustificazione, a più di due sedute ordinarie nell'arco di un semestre, decadono dalla carica. La decadenza è disposta dal Rettore, previa deliberazione a maggioranza dei componenti del Senato Accademico.
4. Il Senato Accademico, con riguardo ad argomenti specifici, può delegare un singolo Senatore o istituire Commissioni permanenti o temporanee, dotate di funzioni istruttorie e referenti, fissandone le competenze e gli obiettivi. Ogni Commissione di norma è presieduta dal Rettore o suo Delegato e può avvalersi di un Funzionario, designato dal Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori. I componenti delle Commissioni permanenti decadono al compimento del mandato ricevuto. Il Senato Accademico può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Commissioni congiunte.

Art. 6 - Convocazione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico si riunisce ordinariamente con cadenza mensile, e, in via straordinaria, ogni qualvolta siano necessarie e urgenti indifferibili decisioni dell'Organo.
2. La convocazione è disposta dal Rettore, con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione da parte dei Senatori, in via ordinaria almeno quattro giorni prima, e, in via straordinaria, anche lo stesso giorno della data della seduta. La convocazione è pubblicata, ove possibile prima della data della seduta, sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Qualora ricorrano motivi di improrogabile necessità e urgenza, in caso di assenza o impedimento del Rettore, la convocazione è disposta dal professore di prima, o, in mancanza, di seconda fascia, più anziano in ruolo, che presiede la seduta.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Rettore, il quale è tuttavia tenuto a inserire punti specifici qualora lo richiedano il Presidente o almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico, salvo che la richiesta esuli dalle competenze del Senato. L'eventuale diniego di inserimento deve essere motivato.

5. La convocazione deve contenere: la data, l'ora d'inizio e di prevedibile conclusione dei lavori, la modalità di svolgimento (telematica o in presenza), il luogo di svolgimento e l'indicazione degli argomenti da esaminare nell'ordine del giorno stabilito dal Rettore, fatte salve le successive integrazioni disposte per questioni imprevedibili e urgenti.
6. Fino al giorno antecedente alla seduta e qualora ricorrano condizioni di necessità ed urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato con uno o più argomenti; tale integrazione è comunicata con le stesse modalità con cui è stata effettuata la convocazione. In via del tutto eccezionale, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso della stessa con uno o più argomenti aggiuntivi, con specifica delibera, purché siano presenti tutti i componenti dell'Organo Collegiale.
7. Le proposte di delibera e la documentazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono rese disponibili ai Senatori per via telematica almeno 48 ore prima della seduta, salvo motivate ragioni. La documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza è resa disponibile almeno all'inizio della riunione.

Art. 7 – Sedute e deliberazioni

1. Le sedute del Senato Accademico sono presiedute dal Rettore. In caso di impedimento presiede la seduta il professore con maggior anzianità di ruolo.
2. La seduta è validamente costituita con il raggiungimento della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, escludendo dal computo gli assenti giustificati.
3. Le sedute del Senato Accademico non sono pubbliche. Possono partecipare, su invito del Rettore e senza diritto di voto, i delegati del Rettore, o, per specifiche audizioni e su invito motivato del Rettore, altri soggetti.
4. I senatori devono comunicare la giustificazione per assenza esclusivamente mediante posta elettronica all'Ufficio Organi Collegiali e comunque prima dello svolgimento della seduta, salvo che per motivate ragioni provvedano a comunicazione successiva, e comunque non oltre 10 giorni dalla data della riunione.
5. L'ordine di discussione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione e può essere modificato, con apposita deliberazione.
6. La seduta si apre con l'esame e l'approvazione del verbale della seduta precedente, ove presente nell'ordine del giorno. Le eventuali richieste di rettifiche al verbale non possono modificare le delibere adottate né riaprire la discussione.

7. Gli argomenti all'ordine del giorno sono illustrati dal Rettore, oppure, su richiesta del medesimo, dal Presidente, dal Direttore Generale, da un Senatore, ovvero da soggetti invitati alla seduta.
8. Sulle comunicazioni del Rettore non sono previste discussioni o votazioni.
9. I membri del Collegio che hanno diritto di intervento devono chiedere la parola al Rettore. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei limiti di tempo eventualmente stabiliti dal Rettore. Qualora non siano fissati specifici limiti, l'intervento deve essere contenuto, di norma, entro i 5 minuti.
10. I membri del Senato che richiedono l'inserimento integrale in verbale di un proprio intervento, sono tenuti a consegnarne, seduta stante, il testo scritto al Segretario verbalizzante, ed entro le successive 24 ore a trasmetterlo in formato elettronico alla Segreteria del Rettore.
11. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, a meno che non riguardino singole persone e ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del collegio, nel qual caso si procede con voto segreto. Nel caso di sedute interamente a distanza le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante appositi applicativi che assicurino la segretezza del voto. Nel caso di sedute miste, alle quali partecipino sia componenti in presenza che componenti in via telematica, tutti i presenti dovranno disporre di dispositivi per il voto telematico, in modo da assicurare la segretezza del voto.
12. Le delibere del Senato Accademico sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che si tratti di decisioni per le quali la normativa vigente preveda una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
13. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo che il Senato differisca l'esecutività di specifiche delibere ad un momento successivo.
14. Ciascun componente del Senato non può partecipare alla parte della seduta nella quale sono trattate questioni che lo riguardino direttamente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità fino al IV grado o di coniugio o di convivenza.

Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute del Senato

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale, al quale spetta curare la redazione, la formalizzazione e la raccolta dei verbali.
2. In caso di sua assenza o impedimento il Direttore Generale delega le funzioni di verbalizzazione a un dipendente dell'Ateneo.

3. Il verbale della seduta deve indicare:
 - a) il giorno, il mese, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della seduta;
 - b) chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario;
 - c) i nomi dei componenti del Senato Accademico presenti e di quelli assenti ivi comprese le assenze temporanee, indicando per questi ultimi se hanno giustificato l'assenza;
 - d) i nomi di altri soggetti eventualmente presenti;
 - e) la dichiarazione di valida costituzione della seduta;
 - f) l'ordine del giorno;
 - g) le relazioni istruttorie e i punti essenziali dell'andamento della discussione;
 - h) le eventuali dichiarazioni di voto;
 - i) le votazioni con l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni;
 - j) le deliberazioni adottate sottoscritte dal Rettore e dal Segretario verbalizzante;
 - k) l'indicazione dell'ora in cui la seduta è tolta;
 - l) la sottoscrizione del Rettore e del Segretario;
 - m) gli eventuali allegati al verbale medesimo.
4. Il verbale è approvato, di regola, nella seduta successiva. Il verbale, una volta approvato, non può essere modificato.
5. È ammessa la registrazione, anche informatica, della seduta. La registrazione, essendo priva di rilevanza autonoma, non costituisce documento amministrativo, dovendosi attribuire tale qualità esclusivamente al verbale della seduta.
6. I verbali delle riunioni del Senato, dopo la loro approvazione e l'apposizione del protocollo, sono pubblici.
7. Il dispositivo delle deliberazioni è reso noto sul sito istituzionale dell'Ateneo. I verbali e il loro contenuto sono pubblicati in modalità intranet nel sito web di Ateneo.
8. Il verbale costituisce l'unico documento avente valore formale di atto pubblico, rispetto al quale è garantita la possibilità di richiesta di estratti. Per l'accesso ai verbali del Senato Accademico deve essere rivolta apposita richiesta scritta alla Direzione Generale.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed è composto secondo le disposizioni dell'art. 13 comma 1 dello Statuto.

2. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Vicepresidente, il Direttore Generale e i componenti del Collegio dei Revisori.
3. Al Consiglio di Amministrazione partecipa altresì, limitatamente alla discussione sui punti all'ordine del giorno di diretto interesse per la comunità studentesca, un rappresentante degli studenti eletto in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
4. Nei casi di revoca, decadenza, cessazione o dimissioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono sostituiti con la medesima procedura prevista dallo Statuto per la nomina.
5. Tutti i componenti del Consiglio devono indicare una casella di posta certificata sulla quale ricevere le comunicazioni.

Art. 10 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente con cadenza mensile e, in via straordinaria, ogni qualvolta siano necessarie e urgenti indifferibili decisioni dell'Organo.
2. La convocazione è disposta dal Presidente, con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione da parte dei Consiglieri, in via ordinaria almeno quattro giorni prima, e, in via straordinaria, anche lo stesso giorno della data della seduta. La convocazione è pubblicata, ove possibile prima della data della seduta, sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Qualora ricorrano motivi di improrogabile necessità e urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Rettore, che presiede la seduta.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, il quale è tuttavia tenuto a inserire punti specifici qualora lo richiedano il Rettore o almeno un terzo dei componenti del Consiglio, salvo che la richiesta esuli dalle competenze statutarie del Consiglio medesimo. L'eventuale diniego di inserimento deve essere motivato.
5. La convocazione deve contenere: la data, l'ora d'inizio e di prevedibile conclusione dei lavori, la modalità di svolgimento (telematica o in presenza), il luogo di svolgimento e l'indicazione degli argomenti da esaminare nell'ordine del giorno stabilito dal Presidente, fatte salve le successive integrazioni disposte per questioni imprevedibili e urgenti.
6. Fino al giorno antecedente alla seduta e qualora ricorrano condizioni di necessità ed urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato con uno o più argomenti; tale integrazione è comunicata

con le stesse modalità con cui è stata effettuata la convocazione. In via del tutto eccezionale, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso della stessa con uno o più argomenti aggiuntivi, con specifica delibera, purché siano presenti tutti i componenti dell'Organo Collegiale.

7. Le proposte di delibera e la documentazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono rese disponibili ai Consiglieri per via telematica almeno 48 ore prima della seduta, salvo motivate ragioni. La documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza è resa disponibile almeno all'inizio della riunione.

Art. 11 – Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ateneo. In caso di impedimento presiede la seduta il Rettore.
2. Il collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, escludendo dal computo gli assenti giustificati.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Possono partecipare, per specifiche audizioni e su invito motivato del Presidente, altri soggetti.
4. I Consiglieri devono comunicare la giustificazione per assenza esclusivamente mediante posta elettronica all'Ufficio competente e comunque prima dello svolgimento della seduta, salvo che per motivate ragioni provvedano a comunicazione successiva, e comunque non oltre dieci giorni dalla data della riunione.
5. L'ordine di discussione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione e può essere modificato, con apposita deliberazione a maggioranza dei presenti.
6. La seduta si apre con l'esame e l'approvazione del verbale della seduta precedente, ove presente nell'ordine del giorno. Le eventuali richieste di rettifiche al verbale non possono modificare le delibere adottate né riaprire la discussione.
7. Gli argomenti all'ordine del giorno sono illustrati dal Presidente, oppure, su richiesta del medesimo, dal Rettore, dal Direttore Generale, da un Consigliere, da un componente del Collegio dei Revisori, ovvero dai soggetti di cui al precedente comma 3.
8. Sulle comunicazioni del Presidente non si procede a votazioni.
9. I membri del Collegio che hanno diritto di intervento devono chiedere la parola al Presidente. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei limiti di tempo eventualmente stabiliti dal Presidente. Qualora non siano fissati specifici limiti,

l'intervento deve essere contenuto, di norma, entro i 5 minuti.

10. Nessun componente del Consiglio può intervenire per più di una volta su ciascun argomento, salvo espresso consenso del Presidente. I membri del Collegio che richiedono l'inserimento integrale in verbale di un proprio intervento, sono tenuti a consegnarne, seduta stante, il testo scritto al Segretario verbalizzante, ed entro le successive 24 ore a trasmetterlo in formato elettronico all'Ufficio Organi Collegiali.
11. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, a meno che non riguardino singole persone e ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del collegio, nel qual caso si procede con voto segreto. Nel caso di sedute interamente a distanza le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante appositi applicativi che assicurino la segretezza del voto. Nel caso di sedute miste, alle quali partecipino sia componenti in presenza che componenti in via telematica, tutti i presenti dovranno disporre di dispositivi per il voto telematico, in modo da assicurare la segretezza del voto.
12. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che si tratti di decisioni per le quali la normativa vigente preveda una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio differisca l'esecutività di specifiche delibere ad un momento successivo.
14. Ciascun componente del Consiglio non può partecipare alla parte della seduta nella quale sono trattate questioni che lo riguardino direttamente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità fino al IV grado o di coniugio o di convivenza.

Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale, al quale spetta curare la redazione, la formalizzazione e la raccolta dei verbali.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le funzioni di cui al precedente comma 1 sono svolte da suo delegato. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario si avvale della collaborazione del personale amministrativo preposto al supporto dell'Ufficio Organi Collegiali.
3. Il verbale della seduta deve indicare:
 1. il giorno, il mese, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della seduta;
 2. chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario;

3. i nomi dei componenti del Consiglio presenti e di quelli assenti, ivi comprese le assenze temporanee, indicando per questi ultimi se hanno giustificato l'assenza;
 4. i nomi di altri soggetti eventualmente presenti;
 5. la dichiarazione di valida costituzione della seduta;
 6. l'ordine del giorno;
 7. le relazioni istruttorie e i punti essenziali dell'andamento della discussione;
 8. le eventuali dichiarazioni di voto;
 9. le votazioni con l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni;
 10. le deliberazioni adottate sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante;
 11. l'indicazione dell'ora in cui la seduta è tolta;
 12. la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
4. Il verbale è approvato, di regola, nella seduta successiva. Il verbale, una volta approvato, non può essere modificato.
 5. È ammessa la registrazione, anche informatica, della seduta. La registrazione, essendo priva di rilevanza autonoma, non costituisce documento amministrativo, dovendosi attribuire tale qualità esclusivamente al verbale della seduta.
 6. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dopo la loro approvazione e l'apposizione del protocollo, sono pubblici.
 7. Il dispositivo delle deliberazioni è reso noto sul sito istituzionale dell'Ateneo. I verbali e il loro contenuto sono pubblicati in modalità intranet nel sito web di Ateneo.
 8. Il verbale costituisce l'unico documento avente valore formale di atto pubblico, rispetto al quale è garantita la possibilità di richiesta di estratti. Per l'accesso ai verbali del Senato Accademico deve essere rivolta apposita richiesta scritta alla Direzione Generale.

Art. 13 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo.
2. È selezionato, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, tra persone dotate di esperienza manageriale, inserite in un elenco di idonei formulato da una Commissione composta da accademici e manager pubblici o privati, a seguito di procedura a evidenza pubblica, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto

della normativa vigente. In applicazione dei principi del rapporto fiduciario che caratterizza la figura del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può comunque decidere di non procedere alla selezione.

3. Il candidato selezionato ai sensi del precedente comma 2 è nominato Direttore Generale con decreto del Presidente, a seguito della stipulazione del contratto, che deve avere una durata triennale, automaticamente rinnovabile per ulteriore triennio, salvo revoca per giustificato motivo deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale cura l'attuazione delle delibere, dei piani, progetti e programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
5. Partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme dello Statuto, del presente Regolamento e degli altri Regolamenti di Ateneo; dirige, verifica e controlla l'attività dei dipendenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
6. Presenta al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.
2. È composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.
3. Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
4. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è composto secondo le disposizioni dell'art. 22.4 dello Statuto.
2. Il Presidente del Nucleo viene designato dal Senato Accademico fra i componenti del Nucleo stesso e nominato con decreto rettorale. Il Presidente rappresenta il Nucleo, ne cura l'esecuzione delle delibere e sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili.

3. Il Nucleo di Valutazione è convocato dal Presidente, che stabilisce fissa l'ordine del giorno delle riunioni con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione da parte dei componenti, in via ordinaria almeno tre giorni prima, e, in via straordinaria, anche lo stesso giorno della data della seduta. La convocazione è pubblicata, ove possibile prima della data della seduta, sul sito istituzionale dell'Ateneo. Nel caso di temporaneo impedimento del Presidente la convocazione del Nucleo di Valutazione è effettuata dal componente più anziano d'età.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza. Il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni al Nucleo di Valutazione.
5. La riunione è presieduta dal Presidente del Nucleo. In caso di assenza o impedimento del Presidente la riunione è presieduta dal componente più anziano d'età.
6. Il Nucleo nomina al suo interno il segretario, il quale cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente. Gli originali dei verbali sono conservati presso l'ufficio di supporto del Nucleo. Copia del verbale è trasmessa al Rettore.
7. Le proposte di delibera sono approvate se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche.
9. Il Nucleo di Valutazione ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici, strutture o articolazioni centrali e periferiche dell'Università e può chiedere oralmente o per iscritto qualsiasi atto o notizia e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Il personale dell'Ateneo è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del Nucleo di Valutazione.
10. Il Nucleo di Valutazione garantisce la massima pubblicità all'interno dell'Ateneo agli esiti della propria attività. Copia dei verbali e dei documenti vengono rilasciati ai richiedenti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Il Nucleo opera nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 - Il Presidio della Qualità

1. Il Presidio della Qualità è costituito ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto, su proposta del Rettore, previa deliberazione del Senato, e successiva deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, con decreto rettorale che ne individua, sentito il Presidente dell'Ateneo, il Presidente.

2. Il segretario amministrativo del Presidio è individuato dal Direttore generale.
3. Il Presidio della Qualità assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della Qualità e nell'Assicurazione di Qualità (AQ) di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
4. Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti.
5. Ai fini della AQ della ricerca, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Art. 17 – Il Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, al Dipartimento sono demandate la programmazione, il coordinamento e la gestione amministrativa della ricerca di Ateneo, nonché il coordinamento della programmazione e della gestione dei Corsi di Laurea che sono assegnati al Dipartimento medesimo.
2. Sono Organi del Dipartimento:
 1. il Direttore;
 2. il Consiglio di Dipartimento;
 3. i Consigli di Corso di Laurea assegnati al Dipartimento.

Art. 18 – Il Direttore di Dipartimento

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento, l'elettorato attivo, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, compete ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari anche strutturati presso altri

Atenei, purché titolari di contratto di insegnamento presso i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento.

2. L'elettorato passivo compete ai professori di ruolo di I e II fascia anche strutturati presso altri Atenei, purché titolari di contratto di insegnamento presso i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, che assicurino un numero di anni di servizio pari ad almeno tre prima della data di collocamento a riposo.
3. Le elezioni si svolgono in modalità "telematica" mediante applicazione informatica in grado di assicurare anonimato, integrità e segretezza del voto.
4. Il procedimento elettorale è stabilito con decreto del Rettore, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) La procedura telematica di voto deve garantire la personalità, l'unicità, l'anonimato, l'inalterabilità e la segretezza del voto e consentire l'espressione di una sola preferenza.
 - b) L'esito della votazione telematica è certificato da una Commissione elettorale.
 - c) Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il numero più alto di voti.
 - d) In caso di parità di voti risulta eletto il candidato professore di I fascia. In caso di parità di qualifica, il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.
5. Il Rettore procede alla nomina del candidato eletto per il triennio successivo all'elezione, con proprio decreto, a seguito del quale il Direttore provvederà alla prima convocazione del Consiglio di Dipartimento, costituito dai Docenti di cui all'art. 17, comma 1, dello Statuto di Ateneo.

Art. 19 – Il Consiglio di Dipartimento –

1. Le modalità e le procedure di convocazione, di disciplina delle sedute e delle deliberazioni, e di verbalizzazione delle medesime del Consiglio di Dipartimento sono stabilite, per quanto possibile in senso conforme a quelle previste dai precedenti art. 6, 7, 8, e 10, 11, 12.
2. Le votazioni sulle proposte di delibere si svolgono a scrutinio palese, a meno che non riguardino singole persone e ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, nel qual caso si procede con voto segreto. Nel caso di sedute interamente a distanza le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante appositi applicativi che assicurino la segretezza del voto. Nel caso di sedute miste, alle quali partecipino sia componenti in presenza che componenti in via telematica, tutti i presenti dovranno disporre di dispositivi per il voto telematico, in modo da assicurare la segretezza del voto.

3. Il Consiglio di Dipartimento esprime al proprio interno, su proposta del Direttore, un Gruppo di Assicurazione Qualità della Ricerca e un Comitato per la Terza Missione, presieduti rispettivamente dal delegato di Ateneo per la Ricerca, e dal delegato di Ateneo per la Terza missione. Può decidere la costituzione di ulteriori gruppi di lavoro, per specifiche finalità.
4. In caso di urgenza il Direttore può emanare atti di competenza del Consiglio di Dipartimento. I provvedimenti adottati devono essere tempestivamente portati in Consiglio per la ratifica.

Art. 20 – Il Consiglio di Corso di laurea

1. Il Consiglio di Corso di Laurea è organo funzionale del Dipartimento.
2. Dispone di autonomia nella programmazione, nel coordinamento e nella gestione amministrativa dell'attività didattica, nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché degli indirizzi e delle decisioni degli Organi di Governo dell'Ateneo, in particolare delle Linee Guida sulla Didattica di Ateneo.
3. Le modalità e le procedure di funzionamento del Consiglio di Corso di Laurea, strutturate sul modello di cui a sono stabilite da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le votazioni del Consiglio si svolgono a scrutinio palese, a meno che non riguardino singole persone e ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del collegio, nel qual caso si procede con voto segreto. Nel caso di sedute interamente a distanza le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante appositi applicativi che assicurino la segretezza del voto. Nel caso di sedute miste, alle quali partecipino sia componenti in presenza che componenti in via telematica, tutti i presenti dovranno disporre di dispositivi per il voto telematico, in modo da assicurare la segretezza del voto.

Art. 21 - Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea

1. Ai fini dell'elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, l'elettorato attivo, ai sensi dell'art.18, commi 1 e 2 dello Statuto, compete ai componenti del Consiglio di Corso di Laurea.
2. L'elettorato passivo compete ai professori di ruolo di I e II fascia in regime di impegno a tempo pieno anche strutturati presso altri Atenei, purché titolari di contratto di insegnamento presso il Corso di Laurea, che assicurino un numero di anni di servizio pari ad almeno tre anni prima della data di collocamento a riposo.

3. Le elezioni si svolgono con il procedimento e i criteri indicati nel precedente art. 18, commi 3 e 4.
4. Il Rettore procede alla nomina del candidato eletto per il triennio successivo all'elezione, con proprio decreto, a seguito del quale il Presidente provvederà alla prima convocazione del Consiglio di Corso di laurea, costituito dai Docenti di cui all'art. 18, comma 1, dello Statuto di Ateneo
5. In caso di urgenza il Presidente può emanare atti di competenza del Consiglio di Corso di laurea. I provvedimenti adottati devono essere tempestivamente portati in Consiglio per la ratifica.

Art. 22 – Dottorati di ricerca

1. I Dottorati di ricerca sono istituiti, su proposta del Rettore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Senato Accademico
2. I Dottorati di ricerca sono disciplinati da apposito Regolamento, deliberato dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Dipartimento interessato.

Art. 23 – Strutture di ricerca e Terza missione.

1. L'Ateneo istituisce Centri e/o Laboratori di Ricerca e/o Terza Missione di Ateneo e/o Interateneo.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento, previa deliberazione del Senato Accademico, approvata, qualora siano previsti oneri finanziari per l'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il decreto di costituzione del Centro/Laboratorio deve indicare:
 - a) i nominativi del Direttore, dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico;
 - b) gli ambiti e gli obiettivi di ricerca, e/o di terza missione, di rilevante impegno e comportanti un programma almeno triennale di attività;
 - c) le strutture e /o le istituzioni eventualmente partecipanti all'iniziativa;
 - d) gli eventuali enti e soggetti esterni disponibili a collaborare e a fornire risorse anche sulla base di contratti e convenzioni;
 - e) i nominativi dei professori e dei ricercatori, anche appartenenti ad altri Atenei, che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro.

4. I Centri/Laboratori possono usufruire di finanziamenti interni e/o esterni e assumere, con autorizzazione congiunta del Presidente e del Rettore, da sottoporre anche in via di ratifica, delibera del Senato e del Consiglio di Amministrazione, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa propria delle strutture di riferimento.
5. Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta ai Consigli delle strutture di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi istitutivi del Centro.
6. Il Centro ha la durata stabilita nell'atto istitutivo, in conformità del decreto istitutivo. Decorso tale termine di durata, il Senato Accademico delibera il rinnovo o la disattivazione del Centro sulla base di una motivata relazione sull'attività svolta.

Art. 24 - Il Collegio di disciplina

1. Ai sensi dell'art. 10 della l. 240/2010 è istituito presso l'Ateneo un Collegio di disciplina composto da tre componenti effettivi e un componente supplente, designati tra i docenti in regime di impegno a tempo pieno anche strutturati presso altri Atenei, purché titolari di contratto di insegnamento presso i Corsi di Laurea di UNIDAV.
2. I componenti del Collegio sono designati dal Senato, su proposta del Rettore, a seguito della pubblicazione almeno dieci giorni prima della seduta del Senato in cui deve avvenire la designazione, di un avviso sul sito Internet dell'Ateneo per sollecitare eventuali manifestazioni di interesse. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale e restano in carica per un triennio. Il loro mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Le modalità di funzionamento del Collegio sono fissate da apposito Regolamento di Ateneo, nel rispetto delle norme di Legge e dello Statuto.

Art. 25 - Regolamenti interni

1. I regolamenti interni degli organi e delle strutture di Ateneo devono rispettare la disciplina posta dal presente Regolamento, e utilizzare gli schemi di regolamento eventualmente predisposti dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. Gli organi e le strutture di cui al comma 1 adottano i propri regolamenti mediante delibera del Collegio competente adottata a maggioranza assoluta dei componenti del collegio titolari del diritto di voto.
3. I Regolamenti di cui al comma 1, proposti dal Senato Accademico e approvati dal Consiglio di

Amministrazione, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano di regola in vigore con la pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.

4. Ai Regolamenti di Ateneo è data adeguata forma di pubblicità e restano comunque disponibili su apposita pagina web del sito Internet dell'Ateneo.

Art. 26 – Manifesto degli Studi, Carta dei Servizi, Contratto con lo studente

1. I rapporti tra l'Ateneo e gli studenti sono disciplinati in via generale nel Manifesto degli Studi e individualmente mediante il Contratto con lo studente.
2. Il Manifesto degli Studi è approvato annualmente, su proposta del Presidente e del Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente, al momento dell'immatricolazione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, i contributi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo. Il modello di contratto è approvato dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione.
4. Ai fini della massima informazione e trasparenza sui propri servizi l'Ateneo adotta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del Decreto ministeriale 17 aprile 2003, e con deliberazione del Senato e del Consiglio di Amministrazione, la Carta dei Servizi.

Art. 27 – Rappresentanze degli Studenti negli Organi e nelle Strutture di Ateneo.

1. In applicazione dello Statuto, in particolare degli art. 12, comma 1 e 18 comma 1, e dei principi stabiliti dalla legge n. 240 del 2010 e s.m.i., è eletto un rappresentante degli studenti in ciascuno dei seguenti organi e strutture:
 - a. Senato Accademico;
 - b. Consiglio di Corso di laurea;
 - c. Consiglio di Amministrazione;
 - d. Consiglio di Dipartimento;
 - e. Presidio della Qualità di Ateneo;
 - f. Nucleo di Valutazione.
2. Negli organi e strutture di cui al precedente comma 1, lettere a e b, il rappresentante degli studenti partecipa con diritto di piena informazione, intervento alla discussione, e diritto di voto,

esclusivamente per i punti all'ordine del giorno riguardanti materie di diretto interesse della comunità degli studenti.

3. Negli organi e strutture di cui al precedente comma 1, lettere c, d, e, f, il rappresentante degli studenti partecipa con diritto di piena informazione e intervento alla discussione, senza diritto di voto, esclusivamente per i punti all'ordine del giorno riguardanti materie di diretto interesse della comunità degli studenti.
4. Possono far parte delle rappresentanze studentesche solo gli studenti regolarmente iscritti all'Università Telematica Leonardo da Vinci.
5. L'investitura della rappresentanza in un organo o struttura è incompatibile con l'investitura della medesimo studente in altri organi o strutture.
6. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi e nelle strutture di Ateneo sono indette con Decreto del Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.